3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° ottobre 2016** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. **4**.

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo). (16R00378). . . . . *Pag.* 1

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. **20**.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005. (16R00250) . . . . . *Pag.* 2

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. **21**.

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997e 42/2002. (16R00251). . . . . *Pag.* 22

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. **22**.

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale. (16R00252) *Pag.* 25

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2016, n. **23**.

Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006. (16R00304) *Pag.* 32

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 della Regione Toscana concernente: «Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005. Avviso tecnico di errore materiale. *(16R00309)* . . . . . *Pag.* . 33

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. **4**.

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 15 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32

1. L'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9

1. L'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2005

1. L'art. 2 della legge regionale n. 9/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Organizzazione e gestione del servizio)*. — 1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo è affidata ai gestori delle piste o ai soggetti dagli stessi all'uopo incaricati.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano con modalità telematiche alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico delle piste da essi gestite.

3. Ove le condizioni di affluenza e di difficoltà delle piste lo consentano e con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, i soggetti di cui al comma 1 garantiscono il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo anche in regime di reperibilità degli addetti al servizio.

4. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le linee di indirizzo e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, al fine di razionalizzare le attività e i costi gestionali e di favorire il coordinamento tra comprensori sciistici.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 9/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Oneri a carico della Regione)*. — 1. La Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ripartisce la spesa destinata al funzionamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, tenuto conto della lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), e del periodo di apertura.

2. Al fine dell'ottenimento del sostegno alle spese di cui all'art. 1, comma 1, entro il 31 ottobre di ogni anno, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di piste di sci apposita domanda. In ogni caso, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, deve essere garantito il funzionamento delle piste per almeno trenta giorni.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 4 della legge regionale n. 9/2005

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Alla liquidazione della spesa di cui all'art. 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.».

Art. 6.

Modificazione all'art. 5 della legge regionale n. 9/2005

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 9/2005, le parole: «, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*» sono soppresse.

Art. 7.

Abrogazione

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2005 è abrogato.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale per l'anno 2016. A decorrere dal 2017 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 4 marzo 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00378

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. **20**.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 62 dello statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Considerato quanto segue:

1. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di caccia disciplinata dalla legge regionale n. 3/1994, dalla legge regionale n. 20/2002 e dalla legge regionale n. 3/1995;

2. in attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, è necessario adeguare la legislazione regionale in materia di pesca in mare e nelle acque interne disciplinata dalla legge regionale n. 7/2005 e dalla legge regionale n. 66/2005;

3. l'adeguamento al nuovo assetto istituzionale impone, oltre alle revisioni strettamente legate alle competenze, anche la rivisitazione delle discipline che attribuivano competenze pianificatorie alle province; in particolare è necessario modificare la normativa in materia di caccia e quella in materia di pesca nelle acque interne per prevedere una pianificazione territoriale a livello regionale;

4. al fine di tener conto delle questioni emerse in sede di applicazione delle norme relative alla recente riforma degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e nell'ottica di una ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie sono proposte modifiche alla disciplina degli organi dell'ATC;

5. al fine di adeguare il testo alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale sono modificati gli articoli ove ricorrono norme non più vigenti;

6. il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;

7. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 (RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 «NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»)

Art. 1.

Finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dopo le parole: «n. 157» sono aggiunte le seguenti: (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), realizzano altresì l'attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.».

Art. 2.

Principi generali. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

Art. 3.

Ripartizione delle competenze. Abrogazione del titolo 2 della legge regionale n. 3/1994

1. Il titolo 2 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

Art. 4.

Programmazione. Sostituzione della rubrica del titolo 3 della legge regionale n. 3/1994

1. La rubrica del titolo 3 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente: «Pianificazione».

Art. 5.

Pianificazione faunistico-venatoria. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 6 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni generali per la pianificazione faunistico venatoria).* — 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori omogenei di cui all'art. 6-*bis* nei quali si realizza la destinazione differenziata del territorio.

4. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.

5. Nelle percentuali di cui al comma 4, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio regionale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'art. 25.

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

7. In ogni comprensorio, la parte di territorio agrosilvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC).

8. I dati relativi all'estensione della superficie agrosilvo-pastorale del territorio regionale sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.».

Art. 6.

Comprensorio. Sostituzione dell'art. 6-bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 6-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*bis (Comprensorio)*. — 1. Il comprensorio rappresenta, per aree omogenee, la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione, ed è individuato nel piano faunistico venatorio regionale.

2. All'interno del comprensorio il piano faunistico venatorio regionale individua:

a) le zone e le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica alla stato naturale;

e) le aziende faunistico venatorie;

f) le aziende agrituristico venatorie;

g) le aree di addestramento e allenamento dei cani;

h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

i) per ciascuna specie di ungulati le aree ove la gestione è di tipo conservativo, denominate «aree vocate» e le aree dove la gestione è di tipo non conservativo, denominate «aree non vocate»;

j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;

k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010).».

Art. 7.

Piano faunistico venatorio regionale. Inserimento dell'art. 6-ter *nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 6-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter (Piano faunistico venatorio regionale)*. — 1. Il Consiglio regionale approva, previo parere obbligatorio degli ATC e sentiti i comuni, il piano faunistico venatorio regionale in cui determina la destinazione differenziata del territorio regionale nel rispetto degli atti di pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale vigenti.

2. Il piano faunistico venatorio costituisce presupposto per l'eventuale deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.».

Art. 8.

Programmazione regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1994

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «dei compiti della polizia provinciale» sono inserite le seguenti: «in materia faunistico-venatoria».

Art. 9.

Disposizioni transitorie. Inserimento dell'art. 7-bis *nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-*bis (Disposizioni transitorie)*. — 1. A seguito dell'approvazione del piano stralcio di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994), i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino all'entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), gli interessati presentano alla struttura regionale competente richiesta per le autorizzazioni di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 ai fini dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 6-*ter*.».

Art. 10.

Piani faunistico-venatori provinciali. Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 8 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

Art. 11.

Piano annuale di gestione. Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 9 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

Art. 12.

Commissione consultiva regionale. Modifiche all'art. 10-bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 3 dell'art. 10-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «da un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane (UPI) Toscana» sono soppresse.

Art. 13.

Ambiti territoriali di caccia. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 3/1994

1. La lettera *d)* del comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*d)* il revisore dei conti.».

2. Al comma 9 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 14.

Assemblea dei delegati. Modifiche all'art. 11-bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti in forma organizzata sul territorio regionale e le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), presenti in forma organizzata sul territorio regionale, nominano i delegati con le modalità indicate nel regolamento regionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il bilancio di previsione 2016 e il conto consuntivo 2015 sono approvati dal comitato di gestione.»

Art. 15.

Comitato di gestione e Presidente dell'ATC. Modifiche all'art. 11-ter *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, presenti in forma organizzata sul territorio regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con le modalità indicate nel regolamento regionale.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I comitati di gestione in essere all'entrata in vigore della legge regionale n. 20/2016 e nominati dalle province restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.».

Art. 16.

Collegio dei revisori. Sostituzione dell'art. 11-quater *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 11-*quater* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*quater (Revisore unico)*. — 1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 3 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con il comitato di gestione, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

5. Il revisore vigila sull'osservanza da parte dell'ATC delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

6. Il revisore può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.».

Art. 17.

*Commissione regionale di controllo sull'attività degli ATC. Sostituzione dell'art. 11-*quinquies *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 11-*quinquies* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*quinquies (Commissione regionale di controllo sull'attività degli* ATC). — 1. È istituita la Commissione regionale di controllo sull'attività contrattuale degli ATC, composta dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di gare e contratti o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di attività faunistico venatoria o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio regionale competente in materia di conferimento di incarichi professionali o suo delegato.

2. Ciascun ATC è tenuto a trasmettere trimestralmente alla Commissione l'elenco dei contratti stipulati, con i quali ha proceduto alle acquisizioni di lavori, forniture, servizi, consulenze ed incarichi. Nell'elenco sono indicati l'oggetto, il soggetto, la procedura, l'importo e la durata dei contratti.

3. La Commissione procede, almeno due volte all'anno ad effettuare, su quanto comunicato, un controllo a campione secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli ATC, entro trenta giorni dalla richiesta, trasmettono alla Commissione i documenti in essa indicati.».

Art. 18.

*Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC. Sostituzione dell'art. 11-*sexies *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 11-*sexies* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*sexies (Criteri per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli ATC)*. — 1. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, l'ATC agisce nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-*bis*.».

Art. 19.

Attività dell'ATC. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 12 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Attività dell'ATC)*. — 1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio regionale l'ATC svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'art. 23;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) attua, nel rispetto di quanto disposto dalle norme generali, le misure per la gestione in sicurezza e la valorizzazione delle carni dei capi di ungulati cacciati e abbattuti;

f) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

g) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

h) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

i) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;

j) propone alla Regione l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

k) realizza le convenzioni per la vigilanza venatoria di cui all'art. 53;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, l'ATC, anche in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge n. 157/1992 si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.».

Art. 20.

Controllo sostitutivo. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Controllo sostitutivo)*. — 1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli 11-*quinquies*, 12 e 13-*ter*, comma 4-*bis*, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).».

Art. 21.

Indice di densità venatoria. Modifiche all'art. 13-bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 13-*bis* della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «per ciascun ATC,» sono inserite le seguenti: «a livello di sottoambito».

Art. 22.

Accesso agli ATC. Modifiche all'art. 13-ter *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 4-*bis* dell'art. 13-*ter* della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «dei compiti della polizia provinciale» sono inserite le seguenti: «in materia faunistico-venatoria».

Art. 23.

Zone di protezione. Sostituzione all'art. 14 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 14 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Zone di protezione)*. — 1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'ISPRA.

2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26, recanti la scritta «Zone di protezione - Divieto di caccia.».

Art. 24.

Oasi di protezione. Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 15 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Oasi di protezione)*. — 1. Le oasi di protezione sono destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. Per l'istituzione delle oasi di protezione viene adottato un decreto del dirigente della struttura regionale competente che ne determina il perimetro. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito istituzionale della Regione e dei comuni territorialmente interessati e comunicato alle aziende agricole presenti nell'area da vincolare.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, i proprietari o conduttori di fondi possono presentare, anche con modalità telematiche, opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali.

5. Qualora le opposizioni presentate siano superiori al 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita.

6. Le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.

7. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle oasi di protezione, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.

8. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale degli ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con l'ente gestore.

9. Nelle oasi di protezione è vietata l'attività venatoria e ogni forma di disturbo o di nocumento alla fauna selvatica.

10. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti la scritta «Oasi di protezione - divieto di caccia». Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.».

Art. 25.

Zone di ripopolamento e cattura. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 16 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Zone di ripopolamento e cattura)*. — 1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con le modalità di cui

all'art. 15, commi 3, 4, 5 e 6 su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.

3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza di tali forme associate l'ATC costituisce, per ogni zona di ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle necessarie attività gestionali.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti la scritta «Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia.».

Art. 26.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 17 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 *(Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)*. — 1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

2. I centri pubblici sono istituiti, in attuazione del piano faunistico-venatorio, dalla struttura regionale competente su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi.

3. I centri pubblici sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti la scritta «Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia».».

Art. 27.

*Zone di rispetto venatorio. Sostituzione all'art. 17-*bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 17-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis (Zone di rispetto venatorio)*. — 1. La struttura regionale competente, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all'art. 12, comma 1, lettera *f)*.

2. Nelle zone di rispetto venatorio può essere autorizzata la caccia agli ungulati.

3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all'art. 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio regionale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.

4. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5 e 6, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.

5. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di rispetto venatorio, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.

6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

7. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti la scritta «Zone di rispetto venatorio - divieto di caccia». Nella segnaletica posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi sono altresì indicate le attività vietate o limitate.».

Art. 28.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 le parole «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

3. Al comma 2-*bis* dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 le parole «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

4. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«6. La Regione ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la struttura regionale competente, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.».

Art. 29.

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 3/1994

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 19 della 3/1994 la parola «Provincia» è sostituita dalle seguenti «struttura regionale competente».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

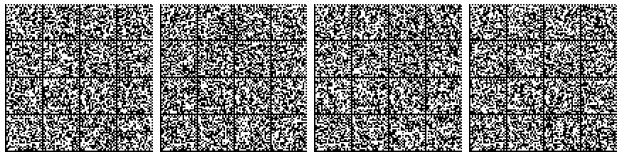

Art. 30.

Aziende faunistico-venatorie. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Aziende faunistico-venatorie).* — 1. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, all'incremento della fauna selvatica e all'irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.

2. Le aziende faunistico-venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.

3. La struttura regionale competente autorizza, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati, previa presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale.

4. Le aziende faunistico-venatorie non possono essere confinanti e fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

5. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è di 400 ettari accorpati. Per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico-venatorie, è possibile ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima.

6. Le aziende faunistico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda faunistico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

7. Nelle aziende faunistico-venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalla struttura regionale competente. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite dell'esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall'art. 28, comma 3.

8. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

9. Nelle aziende faunistico-venatorie la struttura regionale competente può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'art. 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.

10. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51.

11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.».

Art. 31.

Aziende agrituristico-venatorie. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Aziende agrituristico-venatorie).* — 1. Le aziende agrituristico-venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

2. Nei limiti fissati dal piano faunistico-venatorio e nel rispetto del regolamento, la struttura regionale competente autorizza l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie su richiesta dei soggetti interessati previa presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione.

3. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallive.

4. Le aziende agrituristico-venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno 500 metri. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistici o faunistico-venatori già costituiti.

5. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.

6. Le aziende agrituristico-venatorie sono delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta «Azienda agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati».

7. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l'esclusione dei limiti dell'esercizio in via esclusiva in una delle forme indicate dall'art. 28, comma 3.

8. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.

9. La struttura regionale competente può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La struttura regionale competente può autorizzare il controllo ai sensi dell'art. 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.

10. La vigilanza venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'art. 51.

11. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agrituristico-venatorie.».

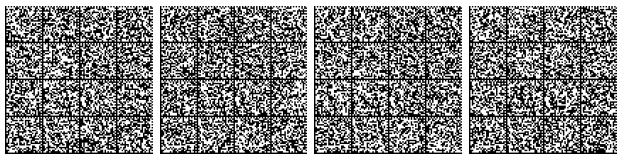

Art. 32.

Revoca di azienda faunistico-venatoria e di azienda agrituristico-venatoria. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria o di azienda agrituristico-venatoria è revocata quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la struttura regionale competente, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.»

2. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

Art. 33.

Aree contigue a parchi naturali e regionali. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «Le province» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente» e la parola «stabiliscono» è sostituita dalla seguente: «stabilisce».

Art. 34.

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. La struttura regionale competente, sentiti i comuni interessati, autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio, e ne affida la gestione prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero a imprenditori agricoli, singoli o associati, che ne facciano richiesta. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

3. Al comma 5-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La struttura regionale competente».

Art. 35.

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla provincia nel cui territorio ricadono» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

2. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente può».

3. Al comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura regionale competente».

4. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta alla struttura regionale competente richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio o delle eventuali modifiche.».

5. Al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «il Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente».

6. Al comma 9 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 36.

Specie oggetto di tutela. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 157/1992), la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'art. 37.».

Art. 37.

Esercizio della caccia. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera *c)*.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l'autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa

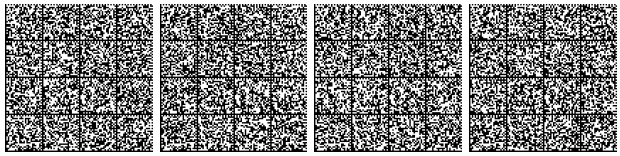

oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.».

3. Al comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.» sono soppresse.

4. Al comma 10 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

5. Il comma 11 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione.».

Art. 38.

Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifiche all'art. 28-bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

2. Il comma 2 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.».

3. Al comma 3 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «le province adottano» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale adotta».

4. Al comma 4 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «le province adottano» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale adotta» e le parole: «le province predispongono» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale predispone».

5. Al comma 5 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «le province adottano» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale adotta».

6. Al comma 6 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: « legge regionale n. 49/1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 30/2015» e le parole: «la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale».

7. Al comma 7 dell'art. 28-*bis* le parole: «le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale approva e realizza piani straordinari di gestione».

8. Il comma 8 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

9. Il comma 9 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l'abilitazione dei cacciatori all'esercizio della caccia agli ungulati.».

10. Dopo il comma 9 dell'art. 28-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. L'efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2016.».

Art. 39.

Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Modifiche all'art. 28-ter *della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 28-*ter* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla legge regionale n. 49/1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge regionale n. 30/2015» e le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 28-*ter* della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2016.».

Art. 40.

Licenza di porto di fucile per uso caccia. Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 29 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Licenza di porto di fucile per uso caccia e altre abilitazioni)*. — 1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità in conformità alle leggi di pubblica sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla Regione.

2. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

6. Il regolamento regionale indica i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli altri esami di abilitazione previsti dalla presente legge.

7. Gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e alle altre abilitazioni venatorie sono svolti almeno una volta l'anno.».

Art. 41.

Mezzi di caccia consentiti. Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 3/1994

1. Dopo il comma 6 dell'art. 31 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-*bis*. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.».

Art. 42.

Divieti. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 3/1994

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla competente provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Alla lettera *q)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

3. Alla lettera *u)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

4. Alla lettera *ff)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

5. Alla lettera *mm)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della provincia sentito l'I.N.F.S.» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione sentito l'ISPRA».

6. La lettera *nn)* del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*nn)* il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. La Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.».

Art. 43.

Divieti speciali di caccia. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l'esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26.».

2. Al comma 9 dell'art. 33 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 44.

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 le parole «a cura delle province» sono soppresse.

2. Nel comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «Le province autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza».

3. Nel comma 6-*bis* dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

4. Nel comma 6-*quater* dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «e non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall'art. 80 della legge regionale n. 1/2005» sono soppresse.

5. Il comma 7 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento.».

Art. 45.

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico. Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 36 le parole: «dell'I.N.F.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA».

2. Al comma 2 dell'art. 36 le parole: «dell'I.N.F.S.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA».

3. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «all'I.N.F.S.» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA» e le parole: «all'Ufficio Caccia della Provincia di residenza che provvedere» sono sostituite dal le seguenti: «alla struttura regionale competente che provvede».

Art. 46.

*Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'art. 37-*bis *della legge regionale n. 3/1994*

1. Nella rubrica dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della dir. 79/409/CCE» sono sostituite dalle seguenti: "della dir. 2009/147/CE».

2. Il comma 1 dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all'art. 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e

2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all'art. 19-*bis* della legge n. 157/1992.».

3. Al comma 2 dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della dir. 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «della dir. 2009/147/CE».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 37-*bis* della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.».

Art. 47.

Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'art. 37-ter *della legge regionale n. 3/1994*

1. Nella rubrica dell'art. 37-*ter* della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della dir. 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «della dir. 2009/147/CE».

Art. 48.

Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9, comma 1, lettera a)*, della dir. 79/409/CEE. Sostituzione dell'art. 37*-quater *della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 37-*quater* della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 37-*quater (Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9, comma 1, lettera* a)*, della dir. 2009/147/CE).* — 1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all'art. 9, comma 1, lettera *a)*, della dir. 2009/147/ CE.

2. Nel provvedimento di cui al comma 1 devono essere specificate:

a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati l'anno precedente;

b) la localizzazione dei danni;

c) il periodo di concentrazione dei medesimi;

d) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.».

Art. 49.

Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'art. 37-quinquies *della legge regionale n. 3/1994*

1. Nella rubrica dell'art. 37-*quinquies* della legge regionale n. 3/1994 le parole «della dir. 79/409/CCE» sono sostituite dalle seguenti: «della dir. 2009/147/CE».

Art. 50.

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 38 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Soccorso di fauna selvatica in difficoltà).* — 1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.».

Art. 51.

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati da ISPRA.».

2. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

3. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «e le Province possono» sono sostituite dalla seguente: «può».

Art. 52.

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 53.

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla struttura regionale competente. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla Regione.».

2. Il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate il movimento dei capi.»

3. Al comma 6 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

4. Il comma 9 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«9. La struttura regionale competente può autorizzare persone, nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento, all'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza.».

Art. 54.

Vigilanza venatoria. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994

1. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «delle comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).».

2. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)» sono sostituite dalle seguenti: « legge regionale n. 30/2015».

3. Il comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera *f)*.».

Art. 55.

Guardie venatorie volontarie. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalla Provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

2. Il comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. L'esame di idoneità concerne le materie previste per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'art. 29, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.».

3. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole.».

4. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire appositi corsi nonché corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.».

5. Il comma 6 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera *f)*, previo nulla osta della Regione.».

6. Il comma 8 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria.».

Art. 56.

Convenzioni. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 53 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 *(Convenzioni)*. — 1. Gli ATC, al fine di assicurare sul territorio di propria competenza un adeguato livello di vigilanza, possono stipulare con le associazioni di cui all'art. 51, comma 1, lettera *f)*, apposite convenzioni che devono prevedere:

a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;

b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;

c) le modalità di verifica della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;

d) le modalità di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;

e) la durata della convenzione, con la possibilità per l'ATC di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, è garantita a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

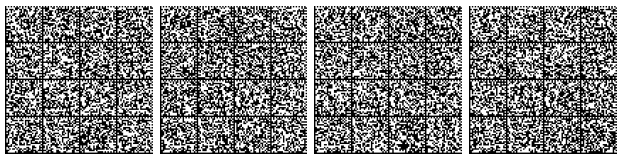

3. Copia delle convenzioni viene inviata alla Regione ai fini del coordinamento delle attività previsto all'art. 51, comma 4.».

Art. 57.

Poteri di vigilanza venatoria. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Regione la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Regione provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione per essere destinato a finalità faunistiche-venatorie.».

Art. 58.

Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «Provincia competente» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla Regione la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi.».

Art. 59.

Competenza delle Province. Abrogazione dell'art. 56 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 56 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

Art. 60.

Sanzioni penali. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 3/1994 la parola: «Provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione».

2. Al comma 4 dell'art. 57 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «al la Regione».

Art. 61.

Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 3/1994

1. Alla lettera *q)* del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «regolamenti provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti regionali».

2. Alla lettera *r)* del comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 3/1994 la parola: «provinciale» è sostituita dalla seguente: «regionale».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

Art. 62.

Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

Art. 63.

Confisca. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

Art. 64.

Annotazione delle infrazioni. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 4 dell'art. 61 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 65.

Obbligo di ripristino. Modifiche all'art. 62 della legge regionale n. 3/1994

1. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

2. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

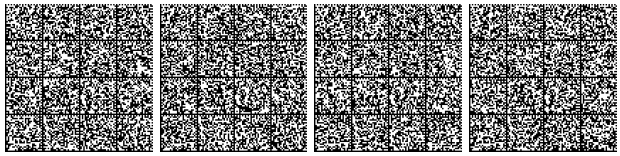

Art. 66.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 3/1994

1. Il comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Su richiesta del concessionario la struttura regionale competente può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico-venatorie in aziende agrituristico-venatorie e viceversa, fermi restando i limiti minimi di superficie previsti per ciascuna tipologia di istituto.».

2. Il comma 3 dell'art. 63 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Le distanze di cui all'art. 20, comma 4 e all'art. 21, comma 4, non si applicano nel caso di aziende faunistico-venatorie o agrituristico-venatorie già costituite all'entrata in vigore della presente legge, o nel caso che queste si dividano in più autorizzazioni. Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico-venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico-venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agrituristico-venatoria. La Giunta regionale, valutate le specifiche esigenze, può derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di 100 metri a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria è vietata.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1995, N. 3 (NORME SULL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE)

Art. 67.

Esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/1995

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione) le parole: «alla provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 68.

Limiti allo svolgimento dell'attività - Autorizzazione per il trattamento di alcune specie. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/1995

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1995 le parole: «dalla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 69.

Adempimenti amministrativi per il trattamento di esemplari sottoposti ad autorizzazione. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/1995

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1995 le parole: «dalla Giunta regionale e vidimato dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «e vidimato dalla Regione».

2. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1995 le parole: «alla provincia» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1995 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

4. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Entro trenta giorni, la competente struttura della Giunta regionale, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia l'autorizzazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata. In caso di diniego dell'autorizzazione la competente struttura della Giunta regionale provvede alla conservazione e destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla loro distruzione.».

Art. 70.

Sanzioni e vigilanza. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1995

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1995 è abrogato.

Art. 71.

Norma finale. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 3/1995

1. All'art. 10 della legge regionale n. 3/1995 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 2002, N. 20 (CALENDARIO VENATORIO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, N. 3 «RECEPIMENTO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»)

Art. 72.

Modalità e forme di caccia. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), le parole: «Le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale può» e, nel secondo periodo, le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale».

2. Il comma 7-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«7-*bis*. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.».

Art. 73.

Carniere giornaliero. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

Art. 74.

Tesserino venatorio. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 20/2002

1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale.».

Art. 75.

*Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi. Modifiche all'art. 6-*bis *della legge regionale n. 20/2002*

1. Nella rubrica dell'art. 6-*bis* della legge regionale n. 20/2002 la parola «provinciale» è soppressa.

2. Al comma 1 dell'art. 6-*bis* le parole «le province rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione rilascia».

Art. 76.

Periodi di caccia e specie cacciabili. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano,» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva,».

Art. 77.

Deroghe. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del piano faunistico venatorio» e nel secondo periodo le parole: «, su richiesta delle province,» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla struttura regionale competente».

3. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

4. Al comma 4-*bis* dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2002 le parole: «Le province adottano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione adotta».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 7 (GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE)

Art. 78.

Acque interne. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: «Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, può».

Art. 79.

Competenze della Regione. Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 7/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 7/2005 è abrogato.

Art. 80.

Consulta ittica regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2005

1. La lettera *b)* del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b)* alle iniziative di pianificazione ittiofaunistica regionale;»

2. La lettera *c)* del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c)* agli argomenti proposti dal presidente.».

Art. 81.

Competenze delle province. Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 7/2005

1. L'art. 5 della legge regionale n. 7/2005 è abrogato.

Art. 82.

Diritti esclusivi di pesca. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 7/2005

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2005 sono abrogati.

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può».

3. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «competente struttura della Giunta regionale».

4. Alla lettera *a)* del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 83.

Concessione di acque per la piscicoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Il piano provinciale di cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'art. 8».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 84.

Programmazione e gestione degli interventi. Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale n. 7/2005

1. La rubrica del capo II della legge regionale n. 7/2005 è sostituita dalla seguente: «Pianificazione e programmazione degli interventi».

Art. 85.

Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2005

1. L'art. 8 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Piano regionale per la pesca nelle acque interne).* — 1. Tutte le acque interne al territorio della Regione sono soggette a pianificazione.

2. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:

a) la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;

b) i criteri per la realizzazione degli istituti previsti dal regolamento;

c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

d) l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione;

e) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.».

Art. 86.

Programmazione degli interventi. Inserimento dell'art. 8-bis *nella legge regionale n. 7/2005*

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Programmazione degli interventi).* — 1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per il perseguimento degli obiettivi del piano di cui all'art. 8, comma 2.».

Art. 87.

Norma transitoria. Inserimento dell'art. 8-ter *nella legge regionale n. 7/2005*

1. Dopo l'art. 8-*bis* della legge regionale n. 7/2005 è inserito il seguente:

«Art. 8-*ter (Norma transitoria).* — 1. I piani per la pesca nelle acque interne delle province restano in vigore fino all'approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne approvato ai sensi dell'art. 8, comma 2, come modificato dalla legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici.».

Art. 88.

Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne. Abrogazione dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2005

1. L'art. 9 della legge regionale n. 7/2005 è abrogato.

Art. 89.

Assetto delle acque ai fini della pesca. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «le province aggiornano» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione aggiorna».

Art. 90.

Impianti per la pesca a pagamento. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale.».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Le province dispongono» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale dispone».

Art. 91.

Retoni. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2005

1. L'art. 13 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Retoni)*. — 1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.

2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.

3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.

4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.

5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 20/2016 è vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2.».

Art. 92.

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Modifiche all'art. 14 della l legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale può».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La competente struttura della Giunta regionale in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica, determinati dalla competente struttura in materia di pesca nelle acque interne, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale.».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.».

Art. 93.

Pesca professionale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «dalle province,» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano di cui all'art. 8,».

2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «provincia di residenza del richiedente» sono sostituite dalle seguenti: «competente struttura della Giunta regionale».

3. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Le province iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale iscrive».

4. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «Le province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale può».

5. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«6. I pescatori professionali forniscono alla competente struttura della Giunta regionale dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, la competente struttura della Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.».

6. Al comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «delle province» sono soppresse.

Art. 94.

Sanzioni. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 7/2005

1. Al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «alla provincia» sono soppresse.

3. Il comma 12 dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2005 è abrogato.

Art. 95.

Clausola valutativa. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 7/2005

1. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «regionali e provinciali,» sono soppresse.

2. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2005 è abrogata.

3. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 7/2005 le parole: «suddiviso per provincia» sono sostituite dalle seguenti: «suddiviso per territorio provinciale».

Art. 96.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 7/2005

1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definiti negli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'art. 8-*bis*.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 7/2005 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le entrate derivanti da quanto previsto all'art. 14, comma 4 sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 500 «Rimborsi ed altre entrate correnti», Titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2005, N. 66 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA MARITTIMA E DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PESCA PROFESSIONALE E DELL'ACQUACOLTURA)

Art. 97.

Oggetto della legge e finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 66/2005

1. Alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), le parole: «le province e» sono soppresse.

Art. 98.

Competenze della Regione. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 2 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Competenze della Regione)*. — 1. Salvo quanto indicato all'art. 3, la Regione esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge.».

Art. 99.

Competenze degli enti locali. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Competenze dei comuni)*. — 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di ittiturismo.».

Art. 100.

Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 1 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti della programmazione regionale individuano gli interventi di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura e le attività di cui agli articoli 17 e 17-*sexies*.».

Art. 101.

Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 66/2005

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b)* un funzionario regionale del competente settore della Giunta regionale;».

2. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c)* due componenti dei comuni costieri designati da ANCI;».

3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 le parole «nel PRAF» sono sostituite dalle seguenti: «, negli atti della programmazione regionale,».

Art. 102.

Distretto di pesca e di acquacoltura. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«3. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 assume validità a condizione che ad esso aderiscano i comuni costieri oppure i comuni nel cui territorio sia situato almeno un impianto di acquacoltura e le associazioni di categoria interessate.».

Art. 103.

Attività del distretto. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 66/2005

1. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«*f)* favorisce la stipula di convenzioni fra i comuni aderenti e i consorzi di pescatori e acquacoltori rappresentativi delle locali imprese di pesca e acquacoltura per l'attuazione di interventi unitariamente proposti dai soggetti aderenti al distretto.».

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «unitariamente dalle province che aderiscono al distretto» sono soppresse.

Art. 104.

Esercizio della pesca. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «dalle province» sono sostituite dalle seguenti: «dalla competente struttura della Giunta regionale».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «, alle province,» sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «la provincia di residenza del pescatore" sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della Giunta regionale».

4. Al comma 5-*bis* dell'art. 12 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «per ciascuna provincia» sono sostituite dalle seguenti: «e per ogni ambito provinciale,».

Art. 105.

Registro della pesca professionale. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «Presso le province costiere è costituito il registro» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito il registro regionale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Fino alla costituzione del registro di cui al comma 1 rimangono validi i registri provinciali.».

3. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«3. La competente struttura della Giunta regionale, con periodicità semestrale, provvede a trasmettere i dati del registro al Ministero della Politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di registrazione delle navi da pesca.».

Art. 106.

Esercizio delle attività di pescaturismo. Modifiche all'art. 17-bis *della legge regionale n. 66/2005*

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 17-*bis* della legge regionale n. 66/2005 le parole: «alla provincia ove si svolge l'attività di pescaturismo» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 107.

Esercizio dell'ittiturismo

1. Al comma 3 dell'art. 17-*septies* della legge regionale n. 66/2005 le parole: «alla provincia» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 108.

Vigilanza. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «al la Regione stessa».

Art. 109.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 9 dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

Art. 110.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono definiti, con gli atti della programmazione regionale in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 111.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), come modificata dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 «Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne»).

3. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni con tenute nei regolamenti provinciali.

Art. 112.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

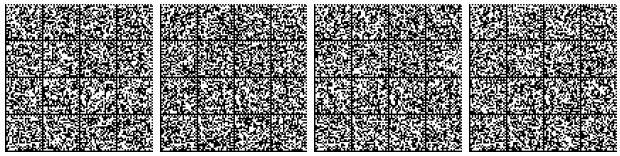

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00250

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. **21**.

Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997e 42/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *v)* e *z)*, dello statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);

Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Vista la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, e l'art. 13, comma 6;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:

1. È necessario dare attuazione alla legge regionale n. 22/2015 relativamente alle disposizioni che prevedono il trasferimento della funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore dalle province ai comuni capoluogo, che la esercitano su tutto il territorio della provincia.

2. È necessario di conseguenza modificare le leggi regionali che disciplinano la tenuta degli albi delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale.

3. Di accogliere, sostanzialmente, il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1993, N. 28 (NORME RELATIVE AI RAPPORTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CON LA REGIONE, GLI ENTI LOCALI E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI - ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO

Art. 1.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), le parole: «È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, articolato in sezioni provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato articolato in sezioni provinciali tenute dai comuni capoluogo di provincia.».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Presidente della Provincia nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il comune nel cui territorio ha sede legale l'organizzazione trasmette la domanda e la relativa documen-

tazione di cui al comma 2 al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.».

4. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune capoluogo di provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta l'atto per l'iscrizione dell'organizzazione nella sezione provinciale del registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato l'atto motivato di diniego.».

Art. 2.

Consultazioni delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni capoluogo di provincia».

Art. 3.

Consulte comunali delle organizzazioni di volontariato. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/1993

1. Nella rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «e provinciali» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «e le Province» sono soppresse.

Art. 4.

Consulta regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «e provinciali» sono soppresse.

2. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «consulte provinciali del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia».

3. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1993 è sostituito dal seguente:

«10. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.».

Art. 5.

Qualificazione e aggiornamento dei volontari. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Consulte provinciali del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «consulte del volontariato dei comuni capoluogo di provincia».

Art. 6.

Revisione periodica del registro regionale. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «alla Provincia in cui hanno sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «al comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «La Provincia è tenuta» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune capoluogo di provincia è tenuto».

3. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».

Art. 7.

Cancellazione dal registro regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 28/1993

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 28/1993 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 87 (DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI E GLI ENTI PUBBLICI CHE OPERANO NELL'AMBITO REGIONALE)

Art. 8.

Albo regionale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 87/1997

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale), è sostituito dal seguente:

«2. L'albo regionale è articolato per province ed è tenuto dai comuni capoluogo di provincia.».

Art. 9.

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 87/1997

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di iscrizione all'albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al comune capoluogo della provincia tramite il comune nel cui territorio la cooperativa o il consorzio hanno la sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell'albo nella quale è richiesta l'iscrizione in conformità con gli scopi statutari».

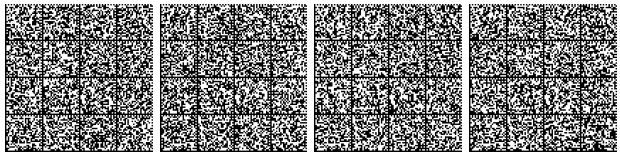

2. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il comune nel cui territorio ha sede legale la cooperativa o il consorzio trasmette la domanda e la relativa documentazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.».

3. Al comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».

4. Al comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il comune capoluogo di provincia».

Art. 10.

Revisione dell'albo. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 87/1997

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 87/1997 le parole «La provincia nel cui territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune capoluogo della provincia nel territorio della quale».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 87/1997 le parole «Presidente della Provincia in cui hanno sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo della provincia nel territorio della quale hanno sede legale».

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «La Provincia è tenuta» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune capoluogo di provincia è tenuto» e le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: « al comune capoluogo di provincia».

4. Ai commi 4 e 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 87/1997 le parole «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».

Art. 11.

Cancellazione dall'albo. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 87/1997

1. Ai commi 1, 3, 6 e 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «comune capoluogo di provincia».

2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «atto».

3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «a cura della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del comune capoluogo di provincia».

4. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 87/1997 la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «interessato».

Art. 12.

Ricorso in opposizione. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 87/1997

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 87/1997 le parole: «rispettivamente al Presidente della provincia competente» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 87/1997 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dal suo ricevimento.».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 42 (DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. MODIFICA ALL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 3 OTTOBRE 1997, N. 72 «ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI DIRITTI DI CITTADINANZA E DI PARI OPPORTUNITÀ: RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI INTEGRATI»)

Art. 13.

Conferimento delle funzioni ai comuni capoluogo di provincia. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 42/2002

1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all' art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»), le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni capoluogo di provincia».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «alle province» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni capoluogo di provincia che le esercitano per il territorio provinciale di riferimento».

Art. 14.

Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro regionale. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 42/2002

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «inoltrano la domanda di iscrizione alle province» sono sostituite dalle seguenti: «presentano la domanda d'iscrizione al comune capoluogo di provincia tramite il comune nel cui territorio esse hanno sede legale.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/2002 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il comune nel cui territorio ha sede legale l'associazione di promozione sociale trasmette la domanda al comune capoluogo di provincia in via telematica entro tre giorni dalla presentazione.».

Art. 15.

Ricorsi avverso provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 42/2002

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni capoluogo di provincia».

Art. 16.

Rapporti tra le associazioni di promozione sociale, la Regione e gli enti locali. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 42/2002

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «le Province» e «delle Province,» sono soppresse.

Art. 17.

Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 42/2002

1. Il comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 42/2002 è sostituito dal seguente:

«9. Ai componenti della Consulta è corrisposto il rimborso spese in conformità alla disciplina vigente per i dirigenti regionali.».

Art. 18.

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale. Modifiche dell'art. 16 della legge regionale n. 42/2002

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 42/2002 le parole: «dalle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dai comuni capoluogo di provincia».

Art. 19.

Regolamenti di esecuzione. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 42/2002

1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, i comuni capoluogo di provincia approvano un regolamento che definisce:

a) il procedimento per l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale e la loro cancellazione;

b) il procedimento di revisione annuale del registro regionale;

c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale che devono essere riportati sul registro regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 42/2002 è abrogato.

Capo IV

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 20.

Norme transitorie

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dai comuni capoluogo di provincia.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del la Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00251

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. **22**.

Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *m)*, *n) o)* e *z)*, dello statuto;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 1° dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

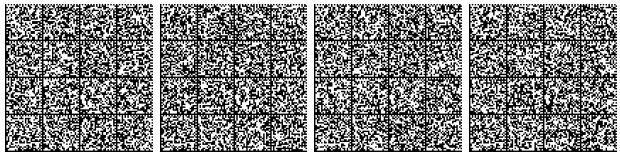

Considerato che:

1. Il sistema di promozione economica a sostegno delle attività produttive e di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese, attualmente vigente nell'ordinamento regionale toscano, è delineato dalla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo). Con la successiva legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»), in accordo con il sistema camerale e con gli enti statali competenti, è stata istituita l'Agenzia regionale di promozione economica (APET) quale soggetto unitario che realizza il coordinamento operativo e la gestione delle attività di promozione economica.

2. Nel corso degli ultimi quindici anni il sistema della promozione economica ha registrato una serie di evoluzioni e modificazioni: le crescenti esigenze di politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, il mutato rapporto con gli enti nazionali del settore, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e l'Ente nazionale per il turismo (ENIT), la riforma del sistema camerale in corso di attuazione.

3. Alla luce di questi cambiamenti si è reso necessario rivisitare il quadro legislativo in modo da consentire la razionalizzazione dell'azione regionale e l'efficientamento delle risorse destinate alla promozione.

4. Al fine di ricondurre a uno strumento unitario la programmazione regionale delle attività di promozione economica e turistica, viene prevista l'abrogazione della legge regionale n. 28/1997 e l'approvazione di un piano annuale nel quale confluiranno le strategie della Regione nei diversi ambiti di intervento: promozione dell'immagine complessiva della Toscana, iniziative di internazionalizzazione, promozione dell'offerta turistica e attrazione degli investimenti.

5. Al fine di rafforzare la funzione regionale di promozione turistica, tenendo conto del mutato quadro istituzionale che vede la Regione configurarsi quale unico soggetto titolare della funzione di promozione nel settore del turismo, viene abrogata la legge istitutiva dell'APET e si costituisce l'Agenzia regionale di promozione turistica.

6. Per l'attuazione della riforma dell'APET è necessario prevedere un breve periodo transitorio per con sentire lo svolgimento delle operazioni preliminari al trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione.

7. Al fine di coordinare con il nuovo impianto normativo la previsione della legge regionale n. 53/2008, relativa alla promozione dell'artigianato artistico e tradizionale toscano, viene riformulato l'art. 21 di tale legge.

8. Il parere istituzionale della Prima commissione è stato sostanzialmente accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge.

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'attività di promozione economica realizzata dalla Regione in favore delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e dispone la riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) istituita con legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»).

Capo II

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

Art. 2.

Attività di promozione economica

1. Per promozione economica si intende il complesso delle attività rivolte alla valorizzazione dell'immagine, delle risorse territoriali, economiche e produttive della Toscana e delle attività finalizzate al miglioramento della loro conoscenza a livello nazionale e internazionale.

2. Le attività regionali di promozione economica costituiscono uno strumento di intervento per lo sviluppo dell'economia regionale. Tali attività si realizzano attraverso:

a) la promozione dell'immagine complessiva della Toscana;

b) il sostegno alle iniziative di internazionalizzazione volte al rafforzamento della competitività delle imprese toscane;

c) la promozione dell'offerta turistica territoriale, dei percorsi, delle destinazioni e dei sistemi di accoglienza turistica locale della Toscana;

d) l'attrazione degli investimenti esogeni nel territorio regionale.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera *a)* sono svolte dalla Fondazione sistema Toscana di cui all'art. 44 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

4. Le attività di cui al comma 2, lettera *c)*, sono svolte dall'Agenzia regionale di promozione turistica della Toscana di cui all'art. 4.

5. Le attività di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)*, sono svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

Art. 3.

Programmazione delle attività di promozione economica e turistica

1. La Regione definisce le strategie di intervento in materia di promozione economica e turistica in coerenza con la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. La Giunta regionale, entro il 30 luglio di ogni anno, approva, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale delle attività di promozione economica e turistica nel quale sono individuate:

a) le attività di promozione turistica, la cui realizzazione è attribuita all'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 4;

b) le attività della Fondazione sistema Toscana inerenti la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive e turistiche, da recepire nel programma di attività di cui all'art. 44 della legge regionale n. 21/2010;

c) le iniziative proposte o realizzate da soggetti terzi, aventi carattere strategico nell'ambito delle politiche regionali;

d) le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*, svolte dalle competenti strutture della Giunta regionale.

3. La Regione può partecipare alle iniziative di cui al comma 2, lettera *c)*, con le seguenti modalità:

a) finanziariamente, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea in tema di concorrenza;

b) sulla base di accordi di collaborazione, anche per il tramite dell'Agenzia regionale di promozione turistica di cui all'art. 4 e della Fondazione sistema Toscana.

4. In fase di prima applicazione il piano annuale delle attività di promozione economica e turistica è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile 2016.

Capo III

RIFORMA DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (APET)

Art. 4.

Costituzione dell'Agenzia regionale di promozione turistica

1. L'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET), già istituita dalla legge regionale n. 6/2000, è disciplinata dalla presente legge, assume la denominazione di Toscana promozione turistica e costituisce l'Agenzia regionale di promozione turistica (di seguito Agenzia).

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile.

Art. 6.

Funzioni

1. L'Agenzia realizza le iniziative e le attività della Regione in materia di promozione turistica come definita dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

2. L'Agenzia attua le iniziative e le attività di cui al comma 1, mediante:

a) l'organizzazione diretta delle stesse;

b) la partecipazione a progetti di promozione degli altri soggetti pubblici operanti a livello locale, nazionale e internazionale.

3. L'Agenzia opera sulla base del programma operativo di cui all'art. 7.

Art. 7.

Programma operativo

1. Il Direttore dell'Agenzia adotta annualmente una proposta di programma operativo in attuazione delle attività di promozione turistica previste nel piano di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, e la trasmette alla Giunta regionale contestualmente al bilancio.

2. La Giunta regionale approva il programma operativo dell'Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore dell'Agenzia. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Agenzia.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore dell'Agenzia in coerenza con il programma operativo di cui all'art. 7 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore dell'Agenzia, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

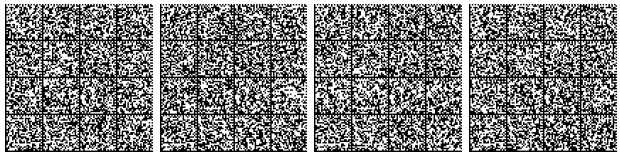

Art. 9.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Collegio dei revisori.

2. Agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 10.

Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti di età non superiore ai sessanta cinque anni, in possesso di idonea laurea magi strale o equivalente, di comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica equiparabili all'Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.

2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato, con atto del Presidente della Giunta regionale, in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2009, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

6. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. La valutazione del Direttore dell'Agenzia è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 5/2008, anche per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma di promozione economica per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa.

Art. 11.

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale.

2. Il Direttore:

a) adotta la relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio;

b) adotta la proposta di programma operativo;

c) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

d) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;

e) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione;

f) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell'Agenzia.

Art. 12.

Bilancio e relazione previsionale e programmatica

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal Direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal Direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. La relazione previsionale e programmatica contiene le indicazioni tecniche di attuazione del programma operativo di cui all'art. 7.

5. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo economico, previo parere del Consiglio regionale, e la relazione previsionale e programmatica entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal Direttore alla Giunta regionale corredato dalla relazione del Collegio dei revisori. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 13.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, adottato dal Direttore, è approvato dalla Giunta regionale e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 14.

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati, con voto limitato, dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il Collegio resta in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

3. Il Collegio esamina gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della legittimità contabile e amministrativa. A tal fine, gli atti sono trasmessi dal Direttore entro cinque giorni dalla loro adozione.

4. Il Collegio si esprime su ciascun atto entro quindici giorni dal ricevimento e ha facoltà di acquisire tutta la documentazione d'ufficio.

5. Le osservazioni del Collegio sono immediatamente comunicate al Direttore.

6. Il Direttore, se ritiene di adeguarsi ai rilievi del Collegio, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento degli stessi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata notizia al Collegio medesimo. In caso contrario, è comunque tenuto a motivare le proprie valutazioni e a comunicarle al Collegio.

7. Salvo l'adeguamento totale o parziale alle osservazioni del Collegio, gli atti diventano esecutivi decorso il termine di cui al comma 4.

8. Il Collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

9. La relazione, con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente, contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

10. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

11. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

12. Il Collegio esercita una valutazione complessiva dell'attività dell'Agenzia formulando rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio.

Art. 15.

Compensi e rimborsi spese

1. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari al 2 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 10.000,00 euro all'anno.

2. Ai membri del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari all'1 per mille del valore della produzione, fino ad un massimo di 7.000,00 euro all'anno.

3. Ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quello ove ha sede l'Agenzia è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 16.

Finanziamento dell'Agenzia regionale di promozione turistica

1. Le entrate finanziarie dell'Agenzia sono costituite:

a) dal finanziamento disposto dalla Regione per la realizzazione delle attività previste nel piano annuale di promozione economica e turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*;

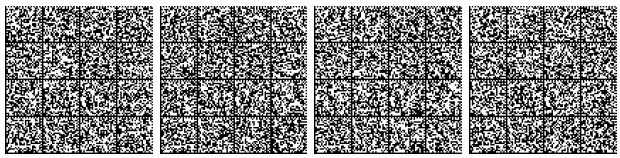

b) dai finanziamenti europei, nazionali e degli altri enti pubblici disposti per la realizzazione di iniziative promosse dagli stessi soggetti;

c) dai finanziamenti derivanti dalla compartecipazione di soggetti terzi, pubblici e privati, alle attività regionali di promozione turistica;

d) dagli stanziamenti disposti dalla Regione per le spese di funzionamento dell'Agenzia.

Capo IV

DECORRENZA DELLA RIFORMA DELL'APET E DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL PERSONALE

Art. 17.

Decorrenza della riforma dell'APET

1. L'Agenzia opera a decorrere dal 1° aprile 2016. Fino all'adozione degli atti di organizzazione dell'Agenzia continuano ad applicarsi gli atti organizzativi dell'APET.

2. A decorrere dal 1° aprile 2016 la Regione subentra nella titolarità delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*, nei rapporti giuridici attivi e passivi direttamente afferenti alle stesse e nella titolarità delle risorse e del patrimonio mobiliare inerente all'esercizio di tali funzioni, sulla base di un verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. Dalla medesima data il personale di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b)*, è trasferito nei ruoli organici della Regione.

3. Gli eventuali oneri derivanti dal subentro di cui al comma 2, sono detratti dai contributi regionali spettanti all'Agenzia ai sensi dell'art. 16.

Art. 18.

Funzioni del Direttore e del Collegio dei revisori

1. Il Direttore dell'APET, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

2. Ai fini del trasferimento alla Regione delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*, e del relativo personale, il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) effettua una ricognizione dei rapporti di lavoro, dei rapporti giuridici attivi e passivi e della consistenza del patrimonio mobiliare dell'APET in essere alla data del 31 marzo 2016;

b) individua, di concerto con il Direttore della competente struttura della Giunta regionale, il personale da trasferire nei ruoli organici della Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale che approva la ricognizione di cui alla lettera *a)*, e definisce la dotazione organica dell'Agenzia di cui all'art. 4.

3. Il Collegio dei revisori, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato e certifica l'atto di ricognizione di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. La Giunta regionale, ai fini dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera *b)*, attiva un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 19.

Trasferimento del personale

1. Al personale trasferito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b)*, è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità di servizio maturata presso l'APET.

2. A decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse necessarie per le retribuzioni, già spettanti presso l'Agenzia al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, sono finanziate con le risorse regionali di cui alla missione n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 02 «Segreteria generale» - titolo I «Spese correnti» del bilancio regionale, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta missione n. 1, programma n. 02 all'Agenzia. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella pertinente missione n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 10 «Risorse umane» - titolo I «Spese correnti» del bilancio regionale.

3. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, a decorrere dal 1° aprile 2016, le risorse dell'Agenzia destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro «CCNL» relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle autonomie locali), confluiscono per l'intero importo tra le risorse della Regione destinate alle medesime finalità. L'Agenzia riduce le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo. La Regione integra stabilmente le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 1° aprile 1999 di euro 141.939,00 per l'annualità 2016 e di euro 183.844,80 a decorrere dall'annualità 2017 e le risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL 23 dicembre 1999 di euro 52.044,30 per l'annualità 2016 e di euro 67.590,00 a decorrere dall'annualità 2017. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi di oneri riflessi.

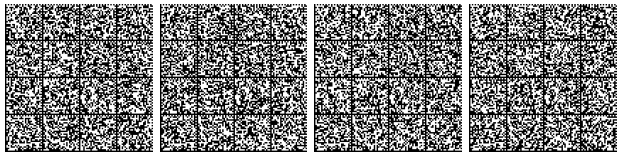

4. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»). La predetta somma rileva, invece, per l'Agenzia ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

5. Il personale trasferito titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 marzo 2016 mantiene la titolarità dello stesso fino al termine del relativo incarico. La declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *d)*.

6. A decorrere dal 1° aprile 2016 cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni eventualmente in essere per il personale trasferito.

7. A far data dal 1° aprile 2016 la dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di unità di personale del comparto e di qualifica dirigenziale oggetto di trasferimento nei ruoli regionali. A decorrere dal 1° aprile 2016 l'Agenzia provvede a ridurre la propria dotazione organica in conformità alla delibera della Giunta regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b)*.

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 53 (NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE)

Art. 20.

Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 53/2008

1. L'art. 21 della legge regionale n. 53/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano)*. — 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza, può sostenere le attività in favore della valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolte dall'Artex previste dal piano annuale delle attività di promozione economica e turistica di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla legge regionale n. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).».

Capo VI

NORME FINALI

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, di competenza dall'Agenzia, è autorizzata la spesa massima di euro 3.500.000,00 annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 7 «Turismo», programma n. 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016/2018.

2. Le somme che residuano sul bilancio di previsione 2016-2018 rispetto all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, pari ad euro 2.000.000,00 annui, sono riallocate sul bilancio regionale ai fini dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2016 - 2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2016:

in diminuzione, missione di spesa n. 7 «Turismo», programma n. 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo I «Spese correnti», per euro 2.000.000,00;

in aumento, missione di spesa n. 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma n. 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00;

in aumento, missione di spesa n. 14 «Sviluppo economico e competitività», programma n. 01 «Industria, PMI, Artigianato», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00;

anno 2017:

in diminuzione, missione di spesa n. 7 «Turismo», programma n. 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo I «Spese correnti», per euro 2.000.000,00;

in aumento, missione di spesa n.16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma n. 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00;

in aumento, missione di spesa n. 14 «Sviluppo economico e competitività», programma n. 01 «Industria, PMI, Artigianato», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00;

anno 2018:

in diminuzione, missione di spesa n. 7 «Turismo», programma n. 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», titolo I «Spese correnti», per euro 2.000.000,00;

in aumento, missione di spesa n. 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma n. 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00;

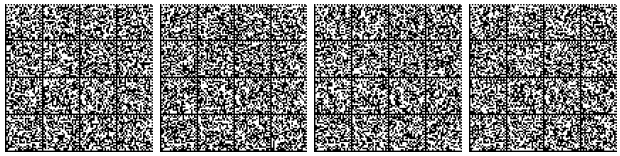

in aumento, missione di spesa n. 14 «Sviluppo economico e competitività», programma n. 01 «Industria, PMI, Artigianato», titolo I «Spese correnti», per euro 1.000.000,00.

4. Le risorse per il finanziamento di cui all'art. 16, comma 1, lettera *d)*, sono stimate in euro 1.800.000,00 per l'anno 2016 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 02 «Segreteria generale», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016-2018.

5. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie e conseguenti variazioni di bilancio tra le risorse stanziate nell'ambito della missione n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 02 «Segreteria generale» - titolo I «Spese correnti» e quelle da stanziare corrispondentemente nell'ambito della pertinente missione n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 10 «Risorse umane» - titolo I «Spese correnti» del bilancio regionale 2016-2018. Tali variazioni di bilancio avvengono in quota parte determinata sulla base della decorrenza per il 2016 e per annualità intere a decorrere dal 1° gennaio 2017.

6. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 19, comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 193.983,30 per l'anno 2016 e di euro 251.434,80 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma n. 10 «Risorse umane», titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2016-2018.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);

b) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana «APET»).

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2016.

(*Omissis*).

16R00252

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2016, n. **23**.

Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 16 marzo 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 8/2006

1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:

«1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 marzo 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 2016.

(*Omissis*).

16R00304

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 della Regione Toscana concernente: «Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005. Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 marzo 2016, Parte Prima).».

Con riferimento alla legge in oggetto, si segnala che, per mero errore materiale, nella rubrica degli articoli 14 e 16, per come riportata nel solo sommario, le parole «66/2005», debbono leggersi come «3/1994».

16R00309

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-040) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

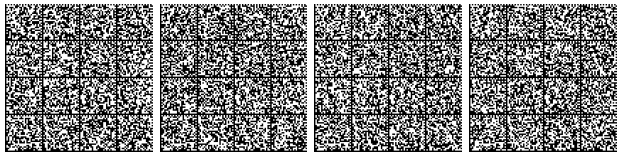

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4107001610 01

€ 3,00